

**Albi & mercato.** La partecipazione di professionisti senza «registro» come soci di capitale

# Stp aperta a non iscritti agli Ordini

Per costituire una società tra professionisti (Stp), è necessario che l'attività descritta nell'oggetto sociale rientri tra quelle per le quali è prevista «l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico»; nel caso in cui invece si tratti di un'attività professionale (come quella del fisioterapista) per la quale non è stato istituito un ordine professionale, gli appartenenti a questa categoria di professionisti possono bensì acquisire la qualifica di soci di una Stp, ma solo come soci «di capitale» oppure come soggetti non professionisti incaricati dello svolgimento di «prestazioni tecniche» (come consentito dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011, istitutiva delle Stp).

È quanto affermato dal ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione prot. n. 39343 del 15 febbraio 2016, la quale si esprime dun-

que in difformità rispetto a quanto affermato in una Nota dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale del Notariato. In quest'ultima era stato invece osservato che, pur mancando un albo dei fisioterapisti, per l'esercizio dell'attività di fisioterapia è comunque ri-

## IL CASO

Il parere ministeriale nasce da una vicenda relativa ai fisioterapisti che sono soggetti a una laurea abilitante

chiesto il superamento della prova finale del corso di laurea in fisioterapia (con accesso a numero programmato), la quale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale; e che, di conseguenza, l'inclusione dell'attività del fisioterapista nell'ambito delle professioni sanita-

rie, la necessità della laurea per l'esercizio della relativa professione e l'equiparazione del diploma di laurea all'abilitazione all'esercizio della professione dovrebbero essere elementi tali da poter consentire di considerare l'attività del fisioterapista quale «professione protetta» (e, quindi, la costituzione di una Stp tra soli fisioterapisti)

Il Mise afferma invece che, seppur la professione di fisioterapista risulti «inclusa tra quelle sanitarie riabilitative» per l'esercizio delle quali sarebbe necessaria l'iscrizione presso il relativo ordine professionale, tuttavia, dal momento che detto ordine professionale non è stato istituito, una Stp tra soli fisioterapisti non può essere costituita né può essere, di conseguenza, iscritta presso il Registro delle imprese.

Il ministero ricorda peraltro che le Stp sono aperte alla partecipazione anche di sog-

getti non iscritti ad albi od ordini professionali. Infatti, possono assumere la qualifica di Stp anche le società il cui atto costitutivo preveda l'ammissione, in qualità di soci sia di soggetti «non professionisti» affinché essi svolgano per la società «prestazioni tecniche» (si pensi al disegnatore nello studio del geometra o all'odontotecnico nello studio del dentista) o per «finalità di investimento» (vale a dire come soci «di capitale»).

Scegliendo quest'ultima soluzione, un fisioterapista o un gruppo di fisioterapisti non possono costituire una Stp esclusivamente tra loro stessi, ma debbono aggregarsi con altri professionisti iscritti a un ordine professionale (ad esempio: i medici); però, con la limitazione che la Stp sia organizzata in modo che le decisioni dei soci vengano adottate con una maggioranza formata per almeno due terzi dai soci professionisti.

A. Bu.  
E. Sm.

## Status vincolato

### Q1 | LA LEGGE

La legge 183/2011 ha istituito le Stp (società tra professionisti), prevedendo - tra le altre cose - che l'oggetto sociale debba consistere in un'attività per la quale esiste un Ordine professionale e che tra i soci possano anche esserci incaricati di «prestazioni tecniche» (articolo 10, comma 4, lettera b)

### Q2 | LA NOTA

Il ministero dello Sviluppo economico, con la nota prot. n. 39343 del 15 febbraio scorso, ha affermato che gli appartenenti a categorie per le quali non esiste un Ordine possono anche entrare fra i soci. La condizione è che siano soci solo di capitale oppure incaricati di prestazioni tecniche

